

CC 12 e 13.10.2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO I – SEZIONI	
Art. 43 – Collegio dei revisori dei conti della sezione	
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti.	
2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.	
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.	
	4. Qualora la sezione sia costituita in ETS, il Collegio dei revisori assumerà la denominazione di “Organo di controllo”, e sarà titolare anche delle ulteriori funzioni di controllo previste degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/17. Le sezioni restano comunque sottoposte ai controlli previsti dall'ordinamento centrale del CAI.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO I – SEZIONI	
Art. 46 – Scioglimento delle sezioni	
1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa e ne dà comunicazione al CDR ed al CDC. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti. Il CC approva le delibere di scioglimento della sezione nella prima seduta utile successiva alla data di delibera di scioglimento della sezione .	

CC 12 e 13.10.2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO I – SEZIONI	
Art. 46 – Scioglimento delle sezioni	
2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano	
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.	
4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all' articolo 38, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.	
	5. Qualora la sezione sia costituita in ETS, lo scioglimento avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/17, e le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione verranno devolute al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti ad altro Raggruppamento.